

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, FORLANI, ZACCAGNINI, MATTARELLI,
CIAFFI, de' COCCI, FOSCHI, TAMBRONI, TOZZI CONDIVI**

Presentata il 22 luglio 1971

**Concessione di un contributo straordinario dello Stato al
Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte
di San Pier Damiani**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ricorre nel 1972 il IX centenario della morte di Pier Damiani, cardinale, dottore della Chiesa e santo, uno dei più noti scrittori del secolo XI e dei più grandi attori della riforma cattolica pre-gregoriana.

Nato a Ravenna nel 1007, studiò a Ravenna, quindi a Faenza e a Parma, dove cominciò la sua attività come professore, prima di ritirarsi a vita cenobitica, verso l'anno 1035, nell'Eremo di Fonte Avellana, allora assai modesto.

Ma la sua vigorosa personalità, oltre ad imporsi facilmente nel piccolo gruppo di eremiti che vivevano su quello sperduto ridosso del Catria, doveva far spicco negli anni successivi per la parte notevolissima che egli ebbe, a fianco dell'amico Ildebrando (il futuro Gregorio VII) nel combattere e vincere lo scisma apertosi all'esplosione del contrasto tra papato e impero, tra potere spirituale e potere temporale.

Dal Blum fu definito il consigliere dei papi; fu questo infatti il suo compito principale nella vita pubblica durante il periodo pre-gregoriano.

Ma il suo ufficio di consigliere dei pontefici e la stessa accettazione del cardinalato (1058-1059) non erano dettati da altro che dal desiderio di affrettare la riforma della Chiesa, in senso spirituale, riforma cui egli potentemente contribuì con l'esempio e con l'opera.

Nonostante i molteplici contatti con i più alti personaggi ecclesiastici e laici dell'epoca, a cominciare dall'imperatore Enrico III, Pier Damiani visse intensamente l'ideale monastico di una pura e totale vita cristiana, figura tanto più fulgida quanto più rara, per ingegno e per qualità umane, in quel torbido periodo.

Ebbe missioni importanti in Francia e in Germania; e in Italia nelle città di Firenze, di Milano, di Ravenna, di Ancona, ecc. La sua azione spaziò così per l'Europa e l'Europa di allora lo riconobbe come uno dei suoi principali artefici e lo venerò come maestro di ascesi, di rigore morale, di superiore religiosità, realizzando intorno al suo insegnamento un primo tentativo di unità spirituale.

Prodigiosa, come la sua attività, è la produzione letteraria di Pier Damiani, essendo

egli teologo e poeta, giurista, agiografo ed oratore.

La parte più cospicua è data dalle *Epistole* (circa 150) ed *Opuscoli* (circa 60) che trattano i più svariati argomenti e sono fonti di primo ordine per la storia d'Italia e d'Europa del secolo XI.

Per quanto riguarda lo stile, Pier Damiani, riesce mirabilmente a fare del latino una lingua ancora viva, che accetta lo scambio fecondo con i classici, per gli argomenti più solenni, ma non disdegna il volgare quando la parola nuova serve ad esprimere meglio dell'antica il pensiero e il sentimento. Uno stile peraltro naturalmente complesso, come complessa è la sua figura, di monaco combattivo, di asceta, di sapiente diplomatico, di artista, il più illustre del suo secolo.

Oltre a Dante, che lo esalta nella sua *Commedia*, Pier Damiani trovò fortuna e venerazione presso altri grandi scrittori italiani come il Petrarca, che ne scrisse una vita e il Boccaccio.

Per le celebrazioni da parte ecclesiastica si è già costituito un comitato promotore, a far parte del quale, sotto la presidenza del cardinale Amleto Cicognani, segretario di Stato emerito, sono stati chiamati insigni studiosi (professore Paolo Brezzi, P. Jean Leclercq, ecc.).

Il comitato di cui si propone la costituzione da parte dello Stato, dovrebbe operare in armonia con il primo.

Le celebrazioni sono disposte per il 1972 ed hanno l'intento di:

a) promuovere nuovi studi sulla personalità del santo e sul suo periodo storico;

b) far conoscere nel modo più ampio e nel senso più profondo l'opera dello scrittore.

L'apposito comitato, di cui saranno membri autorità ed eminenti studiosi italiani e stranieri, avrà l'incarico di studiare e preparare i programmi delle celebrazioni.

A tal fine è stata predisposta questa proposta di legge, che consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 si indicano le finalità delle celebrazioni e i compiti del comitato.

Con l'articolo 2 si indica il contributo che sarà richiesto allo Stato e calcolato in via presuntiva in lire 40 milioni.

Con l'articolo 3 si autorizza il comitato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi elargiti da enti pubblici e privati.

Con l'articolo 4 si dispone l'obbligo per il comitato di presentare al termine della gestione, con una relazione, il conto consuntivo, che sarà sottoposto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti e successivamente pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 5 si dispone che i contratti stipulati dal comitato celebrativo godano dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato e si dispone, inoltre, che il comitato, per eventuali controversie, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Onorevoli colleghi, atteso il tempo limitato che ci separa dalla celebrazione dello evento, confidiamo nel vostro cortese consenso per una sollecita approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per celebrare il IX centenario della morte di san Pier Damiani è costituito un Comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione 1971-72.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

ART. 4.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1973 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro

della competente Ragioneria centrale della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 6.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.